



Repubblica di San Marino
COMMISSIONE PER LA GESTIONE DELL'EDILIZIA SOVVENZIONATA

Estratto del processo verbale della:

SEDUTA DEL 29 settembre 2003- ORE 15,00

Sono presenti:

- **Il Presidente Cinzia Biagi;**
- Il Segretario di Stato per il Lavoro e la Cooperazione, GianCarlo Venturini;
- Aldo Giovagnoli;
- Lorenzo Gasperoni;
- Lorenz Berti;
- Federica De Marini;
- **Federico Bartoletti, verbalizzante;**
- Massimo Della Balda dell'Ufficio del Lavoro-Sezione Cooperative.

- OMISSIS -

Regolamento attuativo Decreto Reggenziale n°56 del 26 maggio 2003

- OMISSIS -

La Commissione per la Gestione dell'Edilizia Sovvenzionata da mandato alla Segreteria di Stato per il Lavoro e la Cooperazione di comunicare al Congresso di Stato il testo adottato.

- OMISSIS -

Il Verbalizzante
Federico Bartoletti

Il Presidente
Cinzia Biagi

Allegato 1) REGOLAMENTO adottato dalla C.G.E.S.
ex art.1 Decreto 13 maggio 2003 n°56

art.1

Conformemente a quanto stabilito all' art.1 del Decreto 13 maggio 2003 n°56, la Commissione per la Gestione dell'Edilizia Sovvenzionata nella propria seduta del 29/09/2003 ha adottato il presente regolamento che potrà essere modificato ed integrato con apposite specifiche delibere che la Commissione potrà adottare in ogni seduta valida anche se non esplicitamente previsto dall'ordine del giorno.

art.2

E' facoltà della Commissione negare la concessione del mutuo qualora il valore di mercato attribuibile agli immobili non adibiti a civile abitazione sia pari o superiore al 100% della entità del mutuo deliberato al beneficiario .

art.3

Il valore di mercato dei beni immobili non adibiti a civile abitazione è stabilito con una relazione di stima redatta da tecnico abilitato incaricato dagli istanti.

La relazione di stima dovrà essere allegata alla domanda già all'atto di presentazione.

E' fatto obbligo, per la Sezione Cooperative dell'Ufficio del Lavoro, restituire all'istante la domanda priva della documentazione richiesta.

art.4

Per la verifica della veridicità delle relazioni di stima rispetto dell'equo valore di mercato degli immobili non adibiti a civile abitazione, la Commissione per la Gestione dell'Edilizia Sovvenzionata potrà avvalersi dei competenti uffici della pubblica amministrazione.

art.5

Nel caso in cui il richiedente e/o membri del nucleo familiare sono titolari dei diritti, previsti dall'art.1 del decreto 13 maggio 2003 n°56, di quote di più beni immobili le stime delle singole quote saranno sommate al fine di stabilire il rapporto tra il valore degli immobili e l'entità del mutuo concesso.

art.6

Le disposizioni contenute nel presente regolamento valgono anche nella determinazione degli importi dei mutui riservati alle società cooperative, per la verifica dei requisiti dei soci.

San Marino 29 settembre 2003.